

Articolo 14

## **Esenzione dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell'ambito della formazione professionale di base**

(art. 31 cpv. 4 LL)

Tenendo conto delle condizioni previste dagli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 il DEFR stabilisce, dopo aver consultato le parti sociali:

- a. per quali formazioni professionali di base non è necessario richiedere un'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale conformemente agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1;
- b. l'entità del lavoro notturno e domenicale.

L'ordinanza delega al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) la competenza di disciplinare in un'ordinanza dipartimentale il lavoro notturno e domenicale nelle formazioni professionali per le quali ne è riconosciuta la necessità. Nella relativa ordinanza dipartimentale (Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base; RS 822.115.4) diverse formazioni professionali di base sono esentate dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione: si tratta per esempio delle professioni del settore alberghiero, della ristorazione e dell'economia domestica, della panetteria, della pasticceria e della confetteria nonché delle professioni della sanità. L'entità del lavoro notturno e domenicale ammesso è ugualmente stabilita nell'ordinanza dipartimentale menzionata. Questa soluzione dovrebbe permettere di introdurre agevolazioni amministrative sia per le aziende di tirocinio che per le autorità d'esecuzione e di garantire un'unità di dottrina a livello svizzero.

Se il datore di lavoro ritiene necessario oltrepassare i limiti fissati nell'ordinanza dipartimentale, deve chiedere all'autorità competente un permesso individuale spiegando i motivi che rendono indispensabile il superamento dei limiti prescritti. Eventuali domande sono esaminate in base ai criteri stabiliti negli articoli 12 e 13 OLL 5. Nel caso in cui le esigenze inerenti a una formazione di base subissero cambiamenti che rendono il lavoro notturno o/e domenicale generalmente necessario oppure superfluo per il raggiungimento degli obiettivi professionali, le rispettive domande in tal senso potrebbero essere presentate alla SECO dalle relative associazioni professionali o di categoria a livello svizzero. Dopo aver consultato le parti sociali, la SECO potrà eventualmente avviare una procedura per la modifica dell'ordinanza dipartimentale.